

Novità fiscali del 4 maggio 2010: disponibile il software Parametri 2010; nuovi modelli Intrastat per gli enti non commerciali; unico PF 2010: Nuovo quadro CM per i minimi; alluvione nel messinese

Publicato il 4 maggio 2010

disponibile il software Parametri 2010; nuovi modelli Intrastat per gli enti non commerciali; unico PF 2010: Nuovo quadro CM per i minimi; alluvione nel messinese

Indice:

1) Alluvione nel messinese: riprendono (dal mese di giugno) adempimenti e versamenti tributari

2) Disponibile il software Parametri 2010

3) I nuovi modelli Intrastat per gli enti non commerciali

4) Unico PF 2010: Nuovo quadro CM per i minimi

1) Alluvione nel messinese: riprendono (dal mese di giugno) adempimenti e versamenti tributari

Ripendono gli adempimenti ed i versamenti tributari che erano stati sospesi a seguito all'alluvione del 1° ottobre 2009 che ha colpito i soggetti residenti nei comuni della provincia di Messina.

Un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (prot. n. 50609/2010 del 30 aprile 2010) ha, infatti, disposto che i soggetti interessati dalla sospensione devono effettuare i versamenti tributari, i cui termini di pagamento sono scaduti nel periodo di sospensione, mediante un numero massimo di 24 rate mensili di pari importo, a partire dal mese di giugno 2010, senza aggravio di sanzioni e interessi, utilizzando i modelli di pagamento e i codici tributo stabiliti per i singoli tributi.

Modalità di effettuazione degli adempimenti

Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, per i quali i termini di esecuzione sono scaduti nel periodo di sospensione, sono effettuati entro il 30 giugno 2010, con le modalità ordinariamente previste per i singoli adempimenti.

Motivazioni

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2009, è stato

dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Messina, in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 1° ottobre 2009.

Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'8 ottobre 2009 ha previsto a favore dei contribuenti che alla data del 1° ottobre 2009 avevano il domicilio fiscale o la sede operativa nei territori dei comuni e nelle frazioni di comune della provincia di Messina, la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari dal 1° ottobre 2009 al 1° novembre 2009.

I comuni colpiti dall'evento calamitoso, individuati con la nota del capo del Dipartimento della protezione civile n. DPC/CG/0063015 del 7 ottobre 2009, nonché con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3815 del 10 ottobre 2009, art.1, comma 2, sono: Itala, Scaletta Zanclea e, limitatamente al comune di Messina le frazioni di Giampilieri, Giampilieri Superiore,

Giampileri Marina, Briga, Briga Superiore, Briga Marina, Molino, Santa Margherita Marina, Altolia e Pezzolo.

La successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3825 del 27

novembre 2009, all'articolo 6, comma 1, ha prorogato fino al 31 maggio 2010 la sospensione dei termini relativi ai versamenti e agli adempimenti tributari nei confronti dei contribuenti colpiti dall'alluvione del 1° ottobre 2009, precedentemente fissati al 1° novembre dal suddetto decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'8 ottobre 2009.

La sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, non opera relativamente agli adempimenti da porre in essere in qualità di sostituti d'imposta, come disposto dall'art. 1, comma 2, del citato decreto dell'8 ottobre 2009 e dall'art. 6, comma 2, dell'ordinanza n. 3825.

La ripresa della riscossione dei tributi non versati avviene a decorrere dal mese di giugno 2010, mediante 24 rate mensili di pari importo, senza calcolare sanzioni e interessi.

L'art. 6, comma 3, della citata ordinanza n. 3825 ha previsto che le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della prevista sospensione sono stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Il presente provvedimento è diretto a definire le modalità di ripresa degli adempimenti e della riscossione con riferimento ai contribuenti residenti nei comuni colpiti dall'alluvione.

(Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, prot. n. 50609/2010 del 30 aprile 2010)

2) Disponibile il software Parametri 2010

Disponibile, sul sito delle Entrate, il programma gratuito che consente di determinare i ricavi delle aziende ed i compensi dei professionisti che non si ritrovano negli studi di settore.

Tale software aggiornato permette ai contribuenti che esercitano attività di impresa, o arti e professioni per le quali non sono approvati gli studi di settore, di determinare i ricavi o compensi.

“Parametri 2010” è utilizzabile anche da coloro che svolgono attività ricomprese in studi di settore approvati, per le quali operano condizioni di inapplicabilità non estensibili ai parametri.

Il sistema di calcolo utilizzato dal software si basa sulle variabili contabili specifiche dell’attività svolta dal contribuente e sulla combinazione di diverse tecniche statistico-matematiche. L’applicativo informatico utilizza i valori delle variabili per individuare i “parametri di riferimento” da impiegare per il calcolo del maggior ricavo o del maggior compenso.

Anche quest’anno l’Agenzia ha predisposto un servizio di assistenza telefonica, al numero verde 800279107, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 14.

Il servizio di assistenza è a disposizione dei contribuenti che incontrano difficoltà sia nell’installazione del software sia nella gestione del prodotto stesso. Gli operatori raccoglieranno le richieste di chiarimenti di carattere normativo o relativi all’interpretazione dei parametri che saranno vagliate dal Fisco.

(Agenzia delle Entrate, nota del 30 aprile 2010)

3) I nuovi modelli Intrastat per gli enti non commerciali

I nuovi modelli INTRA 12 e INTRA 13, riservati agli enti non commerciali e agli

agricoltori esonerati, per la dichiarazione ed il versamento dell'IVA relativa agli acquisti intracomunitari, hanno recepito le nuove regole sulla territorialità dei servizi. Dopo l'approvazione del D.Lgs. n. 18/2010 l'invio dei predetti modelli deve essere effettuato solo telematicamente ed ha ad oggetto anche le prestazioni di servizi.

Opzione per l'applicazione dell'IVA in Italia

Gli enti non commerciali non soggetti passivi IVA, che nell'anno solare precedente hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni per un ammontare non superiore a 10.000 euro, possono optare per l'applicazione dell'IVA in Italia, anziché nel Paese membro di origine.

La validità della scelta è subordinata al comportamento concludente adottato dal contribuente a partire dall'inizio dell'anno; rimane comunque l'obbligo di effettuare la comunicazione dell'opzione e della revoca l'anno successivo nella

dichiarazione annuale IVA relativa all'anno in cui la scelta è stata operata, contrassegnando la relativa casella nel quadro VO.

Modello INTRA 12

Il modello INTRA 12 accoglie, non soltanto gli acquisti intracomunitari, ma tutti gli acquisti di beni e servizi provenienti da soggetti non residenti in relazione ai quali gli enti non commerciali assumono la veste di debitori di imposta.

Modello INTRA 13

L'obbligo di presentazione del modello INTRA 13 riguarda gli enti non commerciali non soggetti passivi ai fini IVA che intendono effettuare acquisti intracomunitari soggetti ad imposta.

L'invio di tale modello deve essere effettuato dai predetti enti che effettuano acquisti intracomunitari senza superare la soglia massima di 10.000 euro e senza esercitare la relativa opzione.

La presentazione deve essere effettuata anteriormente all'effettuazione dell'acquisto intracomunitario.

(Nicola Forte in Corriere tributario n. 19/2010)

4) Unico PF 2010: Nuovo quadro CM per i minimi

Ha subito talune modifiche il quadro CM del Modello Unico PF 2010.

Infatti, il prospetto per la determinazione del reddito dei contribuenti minimi per l'anno 2009 contiene delle modifiche che si sono rese necessarie per l'applicazione delle nuove disposizioni.

Vediamo di seguito le novità:

Impresa e familiare

- Inserita apposita casella a lato del quadro per indicare il regime di impresa familiare;
- l'imposta sostitutiva viene interamente liquidata e corrisposta dal titolare;
- la quota di reddito minimo imputato al collaboratore, si indica (da parte del titolare) nel quadro RS.

Tremonti-ter

- Anche le imprese in regime dei minimi possono usufruire della detassazione Tremonti-ter;
- l'importo viene considerato come un componente negativo di reddito e va indicato nell'apposita colonna 1 del rigo CM5;
- da verificare i limiti di valore dei beni strumentali per la permanenza nel regime.

Riporto eccedenze d'imposta

- Inseriti nel quadro CM due appositi rigi CM15 e CM16;
- nel primo (CM15) deve essere indicato il credito d'imposta risultante dalla colonna 4 del rigo RX17 di Unico 2009;
- nel secondo (CM16) l'importo del credito di cui al rigo precedente che è stato utilizzato in compensazione con i modelli F24.

Acconti versati nel 2009

- Inserito nel quadro CM un apposito rigo CM17 dedicato alla gestione degli acconti versati nel 2009;
- nella colonna 2 del rigo CM17 deve essere indicato l'eventuale utilizzo in compensazione del credito d'imposta per acconti versati in eccesso di cui alla legge finanziaria 2010.

Riporto perdite

- Alle perdite non compensate il quadro dedica due distinti righe;
- nel rigo CM22 devono essere indicate le perdite 2008 e 2009 non compensate nell'anno;
- nel rigo CM23 vanno invece indicate le perdite formatesi in regime dei minimi non compensate e riportabili senza limiti di tempo.

Calcolo dei contributi previdenziali

- Le istruzioni ministeriali hanno recepito i contenuti della circolare Inps n. 79/2009;
- la base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali è pari alla differenza tra il rigo CM6 e il rigo CM9.

Quindi, per i contribuenti minimi la base imponibile per il calcolo dei contributi dovuti deve essere determinata come segue:

CM6 (Reddito lordo o perdita) – CM9 (Perdite pregresse).

Il reddito da assoggettare ad imposizione contributiva previdenziale, infatti, stabilisce la predetta circolare, deve essere considerato al netto delle perdite pregresse ma al lordo dei contributi previdenziali, che il contribuente dovrà indicare nel rigo CM7 (art. 5 del Decreto 2 gennaio 2008 Ministero dell'Economia e delle Finanze).

Il quadro CM di Unico PF 2010

lo quadro CM deve essere utilizzato per dichiarare il reddito derivante dall'esercizio di attività commerciali ed esercizi di arti e professioni, determinando ai sensi dell'art. 1, comma 26 de 9° e 11° della legge finanziaria 2008 (articolo 1, c. 26 del 28 gennaio 2008 e circolare n. 346 del 24 febbraio 2008).

Al fine dell'applicazione del presente regime, il contribuente contribuente/mi persona fisica lavorante attività di impresa, arte o professione che, al contrario:

- al nell'anno solare precedente;
- hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, raggugliati ad anno, non superiori a 20.000 euro, nell'anno in cui siano esercitate contemporaneamente più attività e finite a fronte della somma dei ricavi e dei compensi relativi alle singole attività;
- non hanno effettuato nessun apporto/versamento;
- non hanno versato somme sotto forma di utili di partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro di cui all'art. 53, comma 2 lett. c) del TUIR;
- non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti e collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lettera c) e d) del TUIR, anche assenti secondo la modalità riconoscibile a un progetto, programmata al lavoro a base di esec. ai sensi degli articoli 61 e seguenti del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, in quanto sempre sotto forma di utili di partecipazione agli associati di cui all'art. 53, comma 2, lett. c) del TUIR;
- il nel presente valore precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro;

Determinazione del reddito (RF, RG, RE e RD) in quanto la condizione di accesso al regime in materia di imposta di reddito del contribuente considerati nel caso di attività non lucrative, attività svolta, pertanto qualora il contribuente nel corso dell'anno abbia svolto più attività dovrà verificare se per tutte le attività possiede i requisiti per essere considerato un contribuente.

Infine, in caso contrario l'accesso al regime è precluso a qualsiasi attività e dovrà essere compilato l'apposito quadro RF e RG del RD 40/RE.

Determinazione del reddito

Il reddito di impresa di questo ammontare del soggetto che dichiara nel regime in esame è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d'imposta e quello delle spese sostenute nel periodo d'imposta nell'esercizio dell'attività d'impresa e dell'arte o della professione, concorrendo altresì alla formazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei beni realizzati all'impresa e all'esercizio dell'arte e della professione.

La ripartizione delle spese, dei ricavi o dei compensi al periodo d'imposta deve essere effettuata sulla base del c.d. "principio di cassa", e cioè la considerazione del momento di effettiva percezione del ricavo o compensi, nonché di effettivo sostanzamento del costo di quella spesa.

Per principi, che sottende comunque alla determinazione dei redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni, trova applicazione anche nella determinazione del reddito d'impresa prodotto dai contribuenti minori.

Il rigo CM2 (totale componenti positivi), va indicato:

- l'ammontare dei ricavi;
- l'ammontare lordo complessivo dei compensi, in denaro e in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, derivanti dall'attività professionale e artistica, percepiti nell'anno;
- l'ammontare delle plusvalenze attive conseguite. Le minusvalenze sono deducibili se sono realizzate mediante cessione e fidejussione e mediante riacquisto, anche in forma cartolare, per la perdita o il danneggiamento dei beni e vanno indicate nel successivo rigo CM3 (totale componenti negativi);
- l'ammontare degli altri componenti positivi incassati nel presente periodo d'imposta, che giustifica la somma il reddito d'impresa e il lavoro autonomo.

Attenzione: in applicazione del principio di cassa, la disponibilità realizzata per la cessione di un bene strumentale acquistata nel periodo di vigenza del regime dei minori sarà pari all'intero corrispettivo di cessione.

Della plusvalenza concorre integralmente alla formazione del reddito nel periodo d'imposta in cui è pervenuto il corrispettivo.

Il rigo CM3 (rimanenze finali), vanno indicate le rimanenze finali relative al periodo d'imposta precedente, se il primo anno di applicazione del regime dei contribuenti minori. Se invece il secondo anno di applicazione del regime in tale rigo CM3 deve essere speso.

Importo indicato nel rigo CM3 del Modello Unico PF 2009. Le rimanenze finali formative prima dell'anno di applicazione del regime dei contribuenti minori, che nel primo anno di applicazione del regime si presentano dedotte dall'ammontare dei componenti positivi e fino a capienza degli stessi. L'eventuale eccedenza del valore delle rimanenze rispetto ai componenti positivi deve essere indicata nel rigo CM20, e viene nel periodo d'imposta successivo con il stesso rigo.

Il rigo CM4 (totale componenti negativi) colonna 1, deve essere indicato l'importo delle spese sostenute nel periodo d'imposta per effetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, del decreto legge n. 78 del 2003, di cui al rigo RD29 con 2 vedere nella novità del reddito d'impresa e di lavoro autonomo. Nella colonna 2, oltre all'importo di colonna 1, va indicato l'ammontare degli acquisti di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci, pagate nel presente periodo d'imposta.

- Delle spese relative a beni ad uso professionale, che indipendentemente dalle specifiche limitazioni previste dalle norme del TUIR, sono deducibili nella misura del 50% dell'importo corrisposto. Per i contribuenti minori il proventuale sempre ad uso professionale, addebiatarvi, collettivamente, rimborsati e rimborsati, pertanto tutte le spese ad essi inerenti, identificanti, manutenzione, spese di gestione, assicurazione e altri costi per avvocati, health, trasporti, ecc. fino al 50%.
- dei canoni di leasing negli nel presente periodo d'imposta. Si precisa che detti canoni sono integralmente deducibili, salvo la limitata deducibilità nei relativi a beni propositi;
- Delle spese per omaggi, vitto e alloggio. Delle spese possono essere portate in deduzione per l'intero importo pagato ai fornitori all'esercizio dell'attività;
- del costo di acquisto dei beni strumentali per i quali il pagamento è avvenuto nel presente periodo d'imposta;
- Delle sopravvenute passive realizzate nel presente periodo d'imposta;
- Delle altre spese sostenute nel presente periodo d'imposta.

Il rigo CM5 (reddito lordo e perdita), va indicato il reddito lordo (o perdita) derivante dalla differenza tra i righi CM4 e CM3, colonna 2, se il risultato è negativo, l'importo va prelevato dal segno meno.

Le perdite fiscali sono computate in diminuzione del reddito complessivo nell'esercizio d'impresa, arte o professione per l'intero importo che trova copertura in essi e pertanto dovranno essere indicate nel rigo CM22, colonna 2, riportati nel periodo d'imposta successivo, ma non oltre il quarto, ovvero nella colonna 1 del rigo CM21, per gli esercizi a base fissa di tempo e al fine dell'art. 64, comma 3, del TUIR, richiamato dall'art. 8, comma 3, del TUIR, nella colonna 2 del rigo CM21, oltre all'importo di colonna 1, devono essere indicati le perdite fiscali riportate nel presente periodo d'imposta sommate dai righi CM22, colonna 2, del Modello Unico PF 2009.

Se l'importo indicato nel rigo CM5 è positivo, nel rigo CM7 (crediti previdenziali e assistenziali) colonna 1, va indicato l'ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali versati nel presente periodo d'imposta e compensati a disposizione di rigo. Nel reddito che si sottrae dal regime dei contribuenti minori, si devono dedurre per intero i contributi previdenziali, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare. Bisogna invece a carico del contribuente il contributo a carico dei quali il titolare ha versato il contributo di diritto di ricalco. Nella colonna 2, deve essere indicato l'importo dei contributi previdenziali che trova copertura nel rigo CM5.

L'eventuale eccedenza, deve essere indicata nel rigo CM21, ed è deducibile dal reddito complessivo.

Il rigo CM6 (reddito netto), va indicata la differenza, tra l'importo di rigo CM5 se positivo e l'importo di rigo CM7, colonna 2.

Per quanto riguarda le perdite prodotte nei periodi d'imposta precedenti all'ingresso nel regime dei minori la stessa possono essere computate in diminuzione del reddito prodotto nell'anno del regime secondo le ordinarie regole stabilite dal TUIR.

Peraltro nel caso di esercizio d'impresa, nel rigo CM8 (perdite progressive), vanno indicate le eventuali perdite di impresa progressiva fino a concorrenza dell'importo di rigo CM6, indicate nel rigo RD32 e RD33 del Modello Unico PF 2009, nel caso di esercizio di arti e professioni, vanno indicate le eventuali perdite progressive di lavoro autonomo indicate nel rigo RD32 e RD33 del Modello Unico PF 2009, ovvero le eventuali perdite dei contribuenti minori indicate nel rigo RD32 del Modello Unico PF 2009.

Il rigo CM12 (reddito al netto della perdita soggetto ad imposta sostitutiva) va indicata la differenza tra l'importo indicato nel rigo CM5 e l'importo di rigo CM6.

Il rigo CM12 (crediti d'imposta), colonna 1, va indicato fino a concorrenza dell'importo di rigo CM5, il credito d'imposta e il ricalco della prima rata (indicata nella colonna 2 del rigo CM2) del quadro CM1 ed il credito d'imposta per il ricalco della prima rata che non ha trovato copertura nell'importo di ricalco della prima rata (indicata nella colonna 1 del rigo CM2) del quadro CM1. In tale caso riportare in questo rigo la somma dei crediti indicati nella colonna 1 e 2 del rigo CM1 del quadro CM1 dell'importo eventualmente utilizzato in compensazione nel mod. F24 agosto a colonna 3 del medesimo rigo CM2.

La colonna 2 riguarda coloro che hanno pagato delle imposte d'oltre per redditi ivi compresi nel medesimo periodo, fuori dei crediti d'imposta spettanti.

Nella colonna 3, va indicato l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta relativi agli investimenti in fondi comuni.

Nella colonna 4, vanno indicati gli altri crediti d'imposta.

Nella colonna 5, va indicata la somma dei crediti d'imposta indicati nelle colonne da 1 a 4.

Il rigo CM13 (rimanenze d'acconto), va indicato l'ammontare delle rimanenze d'acconto subite.

Il rigo CM14 (differenza), va indicato il risultato della seguente operazione: CM11 - CM12, col. 3 - CM13.

Se il risultato è negativo, indicare l'importo precedente del segno meno.

Il rigo CM15 (eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione), va indicato l'importo di colonna 4 del rigo RD32 del Modello Unico PF 2009, relativo all'eccedenza d'imposta per la quale non è stato fissato l'importo nella precedente dichiarazione.

Il rigo CM16 (eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel reddito F24), va indicata la parte dell'eccedenza dell'imposta risultante dalla precedente dichiarazione, già riportata nel rigo CM15, che avete utilizzato in compensazione nel mod. F24.

Il presente rigo deve essere compilato anche l'eventuale maggior credito riconosciuto con imputazione dell'importo delle attività di pagamento utilizzate in compensazione.

Nella colonna 1 del rigo CM17 (accantonamenti), va indicato l'importo degli accantonamenti ma non versati ed il goduto della separazione dei termini sulla base di specifici provvedimenti emanati per eventi eccezionali. L'importo di questi accantonamenti va indicato dal contribuente con le modalità e nei termini che saranno previsti da un apposito decreto per la ripresa delle riacquisizioni delle somme esposte. Nella colonna 2 va indicato l'ammontare dei crediti d'imposta previsti dall'art. 1, comma 4, della legge finanziaria 2009, pari alla differenza in acconto pagata in anticipo, utilizzato in compensazione.

Nella colonna 3 va indicata la somma degli accantonamenti (considerando eventuali versamenti integrativi) necessari dalla coppia "risparmio a medio termine" della sezione "risparmio" del mod. F24 (colonna "risparmio" n. 1799) - anno di riferimento "2009". Va compreso anche l'importo già indicato nella colonna 1 e 2 del rigo.

Se gli accantonamenti sono stati pagati usufruendo del differimento dei termini e della rateazione, non devono essere considerati le maggiorazioni dell'importo di gli interessi versati.

I righi CM18 (impostati a debito) e CM19 (impostati a credito), vanno compilati per indicare l'imposta sostitutiva a debito o a credito, pari al risultato della seguente somma algebrica: CM14 - CM15 - CM16 + CM17 col. 3 - CM18 col. 3.

Se il risultato è positivo, tale importo va indicato nel rigo CM21 (imposta a debito). Tale imposta si applica all'importo di rigo CM12 (reddito netto) del rigo CM2. Se il risultato è negativo, tale importo da indicare nel rigo RD38 (imposta a credito). Tale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 248 del 1997, pertanto deve essere riportata nel rigo RD34, colonna 3, del Modello Unico PF, prima facciata.

Il rigo CM20 (eccedenza di rimanenze di cui al rigo CM3), va indicato il risultato della seguente operazione, solo se positivo: CM3 - CM2.

Il rigo CM21, va indicato l'eventuale eccedenza dei contributi previdenziali ed assistenziali non compensata nei righi di imposta indicati in colonna 1 e colonna 2 del rigo CM7. Tale eccedenza deve essere indicata nel rigo complessivo, da riportare nel rigo RD32 del Modello Unico PF prima facciata.

Il rigo CM22, nella colonna 1, deve essere riportata la perdita dei contribuenti minori non compensata nell'anno del periodo d'imposta, riportando anche la formazione della medesima.

Il rigo CM23, colonna 2, vanno indicate le perdite dei contribuenti minori non compensate nell'anno di riferimento e sono, del rigo RD32, colonna 2, del TUIR, richiamato dall'art. 8, comma 3, del TUIR, compreso l'importo indicato in colonna 2, relativo alle perdite dei contribuenti minori ricalcate nell'anno non compensato.

In caso di fusione del regime dei contribuenti minori, i righi CM21 e CM22 non devono essere indicati in quanto la perdita progressiva del quadro CM1 non compensata nell'anno devono essere indicate nel quadro prospetto contenente nel quadro RS denominato "Perdite progressive ricalcate da rigo CM22 contribuenti minori non compensati nell'anno".

Vincenzo D'Andò

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l